## Allegato n. 2

Modifiche al Programma Operativo della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diversi dalle zone montane" approvato con deliberazione n. 168 dell'11 febbraio 2008 e già modificato con deliberazioni n. 363 del 17 marzo 2008, n. 281 del 13 marzo 2009 e n. 196 dell'8 febbraio 2010.

Formulazione precedente	Nuova formulazione						
Paragrafo 4 Requisiti e impegni							
I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.  Per il calcolo delle UBA si farà riferimento alla consistenza media dei capi dichiarata nell'Anagrafe delle aziende agricole. Qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, si deve dichiarare nella domanda stessa la consistenza effettiva.	I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.  Per il calcolo delle UBA si farà riferimento  - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;  - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.						
Paragrafo 4 Requisiti e impegni							
- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda  Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 212.	- l'attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda  Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l'impegno di mantenimento dell'attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 212.  I richiedenti che conducono terreni ubicati in Comuni dell'Alta Valmarecchia, qualora abbiano già presentato domande riferibili alla Misura 212 del PSR della Regione Marche per le annualità precedenti, dovranno computare la decorrenza del vincolo quinquennale di conduzione dell'azienda dalla scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità ammessa a pagamento nel periodo 2007-2013 nella medesima Regione; sarà cura degli stessi richiedenti indicare, nelle domande presentate in riferimento al presente Programma, la decorrenza del periodo di vincolo di conduzione secondo il sopradescritto criterio.						
Paragrafo 4 Requisiti e impegni  B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:							
le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e	le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e						

governate a frutto; ...

governate a frutto;

• • • •

Relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

#### Paragrafo 5. - Aree di applicazione

. . . . .

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P..

Per quanto attiene la classificazione delle zone riferite ai territori dell'Alta Valmarecchia si fa riferimento a quanto previsto dal paragrafo 9 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." di cui all'Allegato I della deliberazione n. 1393/2010.

#### Paragrafo 8. - Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161
   Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale."

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

Tenendo conto delle risorse assegnate dai P.R.I.P. alle Misure, al fine di perseguire gli obiettivi di spesa indicati nella deliberazione regionale n. 101 del 28 gennaio 2008, nella Tabella che segue vengono indicate le percentuali delle risorse che annualmente possono essere utilizzate per finanziare domande di pagamento di Indennità Compensative, che sono da computare applicando all'importo delle "risorse libere" per la Misura 212 la specifica percentuale prevista per ogni singola annualità di riferimento.

Per le annualità 2009 e 2010, le Amministrazioni competenti hanno la facoltà - in previsione della modifica della pianificazione finanziaria provinciale e ferma restando l'attuale dotazione prevista per le Indennità compensative riferite alle Misure 211 e 212 - di incrementare la

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale."
- n. 332 dell'8 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad assegnare agli enti territoriali la riserva di premialità a seguito dell'analisi dell'efficienza finanziaria;
- n. 1132 del 26 luglio 2010 relativa all'assegnazione agli enti territoriali delle risorse aggiuntive derivanti dalla riforma Health Check e dall'accorpamento alla regione dei territori dell'Alta Valmarecchia:
- n. 1477 del 7 ottobre 2010 relativa alla ridefinizione della tempistica di attivazione dei bandi delle Misure dell'asse 2;
- n. 269 del 28 febbraio 2011 concernente l'assegnazione agli enti territoriali delle risorse derivanti dalle economie maturate a seguito dell'attivazione dei progetti di filiera e riparto delle risorse aggiuntive derivanti dalla Health check ai Gal.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi

dotazione risultante dalla applicazione della percentuale stabilita di un importo non superiore, in valore assoluto.

- per l'annualità 2009 alla sommatoria delle risorse destinate all'ultima annualità di programmazione sulla stessa Misura 212 e dell'importo corrispondente alle economie realizzate nell'annualità 2008 per entrambe le Misure;
- per l'annualità 2010 alla sommatoria delle risorse destinate nell'annualità corrispondente e delle economie realizzate nell'annualità 2009 in entrambe le Misure 211 e 212 (possono essere comprese eventuali economie residue del 2008 non impiegate nel 2009).

L'eventuale incremento superiore al valore delle predette economie deve trovare copertura attraverso corrispondenti riduzioni delle risorse destinate alla Misura 212 nelle annualità successive ovvero, qualora programmate modifiche alle previsioni finanziarie dei PRIP nell'annualità corrispondente, prevedendo di destinare le risorse come da nuova previsione programmatoria, condizionando, il rilascio degli atti di concessione delle Indennità alla approvazione di dette modifiche ai PRIP; ciò sempreché sia garantita la controllabilità degli adempimenti specifici per la Misura e di quelli di "Condizionalità" di cui al successivo paragrafo 14.

Nei casi di "bandi provinciali condizionati" all' approvazione delle modifiche alla pianificazione finanziaria provinciale, le domande per le quali non sia possibile procedere alla concessione delle indennità entro i termini di seguito stabiliti saranno considerate non ammissibili.

N	Misura	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Intero periodo
212	-	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	17,0%	17,0%	100%	

Per i bandi con pagamenti nel 2013, all'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento, potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se sono state richieste Indennità per importi superiori.

Per le annualità precedenti le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 1975/2006 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande purché i relativi provvedimenti siano assunti entro 30 giorni dalla comunicazione di AGREA relativa alle riduzioni dell'importo dell'indennità derivanti dall'applicazione del cumulo previsto dal P.S.R. fra i pagamenti relativi alla Misura 212 e alla Misura 214 e comunque non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto.

obiettivi finanziari.

Con riferimento alla citata Deliberazione n. 1477/2010, ed in particolare alla Tabella n. 2 parte integrante della medesima, ai bandi 2011, 2012 e 2103 potranno essere attribuite risorse uguali o minori a quelle ottenibili applicando alle risorse cosiddette "libere" (come risultanti al momento dell'approvazione di ogni singolo bando), le percentuali di seguito riportate.

Anno	%
2011	33%
2012	50%
2013	100%

Con riferimento ai Bandi provinciali 2011, stante le previsioni di rimodulazione finanziaria dei PRIP di cui alla deliberazione n. 269/2011 antecedenti alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, le Province hanno facoltà di destinare a detti bandi 2011 fino al 33% delle eventuali ulteriori risorse che originano dalla rimodulazione stessa, a condizione che tale disposizione sia espressamente riportata nei bandi medesimi.

Per i bandi con pagamenti nel 2013, all'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento, potrà essere riconosciuto unicamente il pagamento commisurato alle risorse disponibili anche se sono state richieste Indennità per importi superiori.

Per le annualità precedenti le risorse da impegnare potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata nelle graduatorie in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Eventuali economie connesse a rinunce ed esiti di attività istruttorie - diversi dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 65/2011 e dal DM 20/3/2008 - potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori domande purché i relativi provvedimenti siano assunti non oltre il termine dell'annata agraria cui si riferisce la domanda di aiuto.

# Paragrafo 9. - Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie Indennità corrisposta per tipologia di coltura

.....

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- "praticoltura avvicendata", le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18 di cui al Reg. (CE) 1444/2002,
- "prato permanente e pascolo" (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere

.....

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

"praticoltura avvicendata", le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle *superfici a silo mais*,

corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2, limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/2002.

"prato permanente e pascolo" le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009.

#### Paragrafo 9. - Indennità concedibili e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 " Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 420 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

- qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
- qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve:
- 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione:
- 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata.

...Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 "Produzione biologica" Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici "Praticoltura avvicendata + zootecnia" e/o "Pascolo Prato permanente + zootecnia" previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici "Praticoltura avvicendata" e/o "Pascolo Prato permanente di montagna" di cui alle Misure 211 e 212.

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili "praticoltura avvicendata" o "prato permanente e pascolo" potrà essere riconosciuto unicamente l'importo delle indennità al livello previsto "senza zootecnia". Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l'Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto "+ zootecnica".

### Paragrafo 12. - Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 65/2011 in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

## Paragrafo 16. - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei

#### seguenti riferimenti normativi:

- § Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- § Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- § Reg. (CE) n. 1290/05
- § Reg. (CE) n. 1698/05
- § Reg. (CE) n. 1974/06
- § Reg. (CE) n. 1975/06
- § Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- § Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

seguenti riferimenti normativi, loro modifiche e integrazioni:

- § Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- § Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- § Reg. (CE) n. 1290/05
- § Reg. (CE) n. 1698/05
- § Reg. (CE) n. 1974/06
- § Reg. (CE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da "Tavola di concordanza" di cui all'allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011
- § Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- § Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006/2008
- § Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia